IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste — Gouvernement régional
Regione Autonoma Valle d'Aosta — Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 dicembre 2017

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Aurelio MARGUERETTAZ
Alessandro NOGARA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1797** OGGETTO :

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 12 GIUGNO 2014 E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO MECCATRONICO DI AUTORIPARAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 122/1992 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE).

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*", ed in particolare l'art. 7, comma 2, lett. b), che prevede che il responsabile tecnico abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

vista la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante "*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122*", concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, che ha individuato l'attività di meccatronica la quale sostituisce, accorpandole, le previgenti attività di "*meccanico motorista*" e di "*elettrauto*", disponendo che le Regioni adeguino di conseguenza i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al richiamato articolo 7, comma 2, lett. b) della legge 122/1992, previa definizione dei livelli minimi comuni mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

atteso che la legge 224/2012 dispone, all'articolo 3, che le imprese abilitate allo svolgimento delle attività di meccanica-motoristica o di elettrauto possano proseguire le rispettive attività per cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge e che, entro tale termine, determinato nel 5 gennaio 2018, i preposti alla gestione tecnica delle predette imprese, se non in possesso dei requisiti professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 122/1992, debbano frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta;

visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, recante "*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*";

richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 69, della legge 92/2012*";

richiamata la propria deliberazione n. 846, in data 26 giugno 2017, con la quale è stato approvato il profilo professionale di operatore alla riparazione dei veicoli a motore, valido ai fini del rilascio della qualifica professionale corrispondente, in esito ai percorsi di IeFP triennale;

considerato che l'articolo 7, comma 2, lett. b) della legge 122/1992, così come modificata dalla legge 224/2012, prevede che la formazione del responsabile tecnico dell'attività di meccatronica sia di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla definizione dello standard formativo e alla programmazione e organizzazione dei corsi, direttamente o per il tramite dei soggetti accreditati, in coerenza con quanto disposto dall'Accordo sopra richiamato;

ritenuto necessario dare attuazione all'Accordo e approvare la correlata disciplina per la realizzazione dei corsi in argomento, da realizzarsi anche nella forma della formazione autofinanziata e riconosciuta, in analogia a modelli già adottati per situazioni simili;

considerato che, per le finalità delineate al precedente punto, la Regione deve approvare apposite disposizioni e procedure, volte a disciplinare le attività di formazione e le relative

modalità di rilascio delle certificazioni previste in esito, ai fini dell'acquisizione della qualificazione per lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai sensi della legge 122/1992;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2955, in data 23 ottobre 2009, con la quale sono state approvate le disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative;

ritenuto che l'erogazione dei corsi di formazione professionale oggetto della presente proposta di deliberazione debba essere riservato a organismi accreditati dalla Regione ai sensi della l.r. 7/2003, la quale, all'art. 18, comma 2, prevede l'accreditamento quale atto con il quale la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e orientamento;

dato atto che le problematiche relative alle attività di formazione sopra descritte sono state affrontate con la collaborazione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, sentite le associazioni di categoria interessate, con il recepimento delle argomentazioni da queste ultime proposte in relazione alle esigenze manifestate dalle imprese;

richiamata la propria deliberazione n. 1815 in data 30 dicembre 2016, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione n. 1530 in data 13 novembre 2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità e dal dirigente della Struttura politiche della formazione e dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre Guichardaz;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di dare attuazione, per i motivi indicati in premessa, all'Accordo Stato-Regioni Rep. N. 70/CSR del 12 giugno 2014 recante "*Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni*", dando atto che lo standard professionale viene inserito nel repertorio regionale degli standard professionali;

2. di approvare le disposizioni attuative per la formazione del responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai fini dello svolgimento dell'attività di responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai sensi della legge 122/1992, che si allegano alla presente deliberazione della quale formano parte integrante;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e integralmente sul sito internet istituzionale;

4. di dare atto che al momento non sono in programmazione offerte formative pubbliche organizzate dalla Regione e che a seguito della loro eventuale organizzazione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, verranno stanziate le risorse necessarie.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in data 13/12/2017

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO MECCATRONICO DI AUTORIPARAZIONE

Art. 1
OGGETTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in coerenza e ad integrazione e attuazione dell'"*Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni*" del 12 giugno 2014, le modalità di realizzazione della formazione finalizzata alla qualificazione professionale del responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 2
DURATA DELLA FORMAZIONE

1. La durata del percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di tecnico di attività di meccatronica è determinata in minimo 600 ore, delle quali tra il 20% e il 30% di stage per i soggetti disoccupati. Per i soggetti occupati, che non rientrino in nessuna delle fattispecie di cui ai commi successivi, lo stesso corso non richiede la frequentazione dello stage.
2. La durata del percorso di cui al comma 1 è ridotta a 100 ore per i soggetti in possesso della qualifica professionale di "*operatore alla riparazione dei veicoli a motore – parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo*" – conseguita nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP.
3. La durata del percorso di cui al comma 1 è ridotta a 50 ore per i soggetti in possesso del diploma professionale di *Tecnico riparatore di veicoli a motore*, conseguita in esito al IV anno dei percorsi del sistema di IeFP.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge 122/1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.
5. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui ai successivi articoli 11 e 12, è consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore di formazione previsto, così come determinato ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Nei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è previsto il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1940/2004.

Art. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE

1. Ai fini dell'ammissione ai percorsi formativi di cui all'articolo 2 sono richiesti i seguenti requisiti:
   - diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
   - possesso diploma di scuola secondaria di 1° grado.

2. I soggetti che hanno conseguito un titolo di studio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per gli stranieri è inoltre indispensabile la conoscenza della lingua italiana orale e scritta al livello minimo A2.

Art. 4

STANDARD FORMATIVI

1. Il percorso formativo di cui ai comma 1 dell'articolo 2 assume a riferimento le conoscenze e abilità ricomprese nelle cinque competenze della quali si compone lo standard professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni.
2. I percorsi formativi di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 2 assumono a riferimento le conoscenze e abilità ricomprese nelle cinque competenze delle quali si compone lo standard professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni, con riferimento allo sviluppo dei livelli di autonomia connessi all'esercizio del ruolo di responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai sensi della legge 122/1992.
3. Il percorso formativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 assume a riferimento:
   - le competenze *2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo* e *3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche* dello standard professionale adottato in Conferenza Stato-Regioni, per i responsabili tecnici delle imprese abilitate all'attività di elettrauto;
   - le competenze *4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo* e *5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo* dello standard professionale adottato in Conferenza Stato-Regioni, per i responsabili tecnici delle imprese abilitate all'attività di meccanica e motoristica.

Art. 5

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione di cui all'articolo 2 può formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie.
2. La formazione di cui all'articolo 2 può inoltre essere organizzata ed autofinanziata dagli enti gestori di cui al successivo articolo 7.
3. I corsi di cui al comma 2 del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota di iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere, secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.
4. Ai fini del rilascio della qualifica professionale di tecnico di attività di meccatronica, i corsi di cui al comma 2, organizzati e autofinanziati dagli enti gestori, devono ottenere il riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente in materia di formazione professionale per le imprese industriali e artigiane in collaborazione con la Struttura regionale competente in materia di politiche della formazione dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, secondo le modalità e procedure di cui ai successivi articoli da 6 a 10.
5. La formazione di cui all'articolo 2, comma 4, può essere altresì presentata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi rivolti a persone occupate. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.
6. I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura regionale competente in materia di formazione professionale per le imprese industriali e artigiane, di seguito denominata "Struttura competente", non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.

Art. 6
FORMAZIONE AUTOFINANZIATA RICONOSCIUTA

1. L'ente gestore che intenda organizzare e finanziare i corsi volti alla qualificazione professionale del responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, ai sensi della legge 122/1992, è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura e scaricabile dal sito Internet istituzionale regionale, e indicante:
   a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
   b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
   c) la sede di svolgimento delle attività formative;
   d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
   e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
   f) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.
2. Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
   a) il programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard professionale e formativo di cui all'articolo 3;
   b) l'indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento per i corsi di durata inferiore a 100 ore e almeno due verifiche di apprendimento per i corsi di durata pari o superiore a 100 ore;
   c) i nominativi e recapiti del responsabile del corso;
   d) una dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza dell'Amministrazione regionale in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, già costituita, dovrà, altresì, essere allegato l'atto notarile di costituzione e, se non ancora costituita, dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione dovrà essere trasmessa alla Struttura competente entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al successivo punto 5.
4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
5. L'autorizzazione agli enti gestori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente.
6. La revoca del riconoscimento è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

Art. 7
ENTI GESTORI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego*), i corsi di formazione possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione Valle d'Aosta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative.
2. L'ente gestore di cui al comma 1 può essere organizzato anche in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, a condizione che tutti i relativi membri siano in possesso del requisito di cui al comma 1 e che nessuno di essi presenti la domanda di cui all' articolo 6 individualmente. Nel caso di raggruppamento, la domanda di cui all'articolo 6 deve essere presentata dal soggetto mandatario dell'associazione cui è conferito preventivamente un mandato collettivo speciale di rappresentanza.

3. Gli enti gestori, ai fini del riconoscimento dei corsi di formazione per l'accesso agli esami di cui al successivo articolo 12, sono tenuti al rispetto della disciplina di cui agli articoli da 6 a 10.

Art. 8
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE OGGETTO DI RICONOSCIMENTO

1. L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 5 dell'articolo 6.
2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a comunicare alla Struttura competente:
   a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
   b) il calendario delle lezioni;
   c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
   d) l'elenco nominativo degli iscritti;
   e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per lo stage, se previsto.
3. L'ente gestore è altresì tenuto:
   a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
   b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
   c) ad utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previste dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
   d) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.
4. Al termine del corso, anche contestualmente alla richiesta di istituzione della Commissione esaminatrice, l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente:
   a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
   b) l'elenco del personale docente impiegato per la realizzazione del corso, per ciascuno, dei moduli di insegnamento, nonché il relativo curriculum vitae;
   c) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte ed i relativi esiti.

Art. 9
AMMISSIONE AL CORSO

1. Chiunque intenda partecipare ai corsi di formazione oggetto di riconoscimento è tenuto a presentare domanda direttamente all'ente gestore ed a corrispondere, secondo modalità da questi stabilite, la quota di iscrizione prevista, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del corso.
2. L'ente gestore è tenuto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 3.
3. Per gli stranieri l'ente gestore è altresì tenuto a verificare il possesso della conoscenza della lingua italiana, orale e scritta (livello A2) del portfolio europeo delle lingue. Detta conoscenza deve essere verificata, eventualmente, attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.
4. Laddove sia previsto il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso al corso, l'ente gestore è tenuto a tale riconoscimento, secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14 giugno 2004.
5. Il riconoscimento dei crediti formativi non consente in ogni caso l'esonero da prove o parti di prova in sede di esame finale.

Art. 10
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Struttura competente è autorizzata a esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.
2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, il personale dipendente della Struttura competente è autorizzato a richiedere agli enti gestori di prendere visione di qualsiasi documento ritenuto necessario.
3. L'attività di vigilanza e controllo si esercita sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dagli enti gestori, sia attraverso la richiesta di trasmissione di documenti.

Art. 11
ESAME FINALE

1. Gli esami per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni si svolgono, per i corsi di cui al comma 1 dell'articolo 2, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 494/2016, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 718/2016.
2. Gli esami per il conseguimento della qualificazione valida ai fini dell'esercizio dell'attività di responsabile tecnico meccatronico di autoriparazione, si svolgono, per i corsi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2, secondo le modalità indicate all'articolo 12.

Art. 12
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI CUI AI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ART. 2

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto dell'Assessore competente ed è composta dal Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due esperti esterni, in possesso di competenze professionali coerenti con il profilo professionale, indicati dalle Associazioni di categoria tra i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore cui appartiene la figura professionale di riferimento o titolari/soci di impresa. Al fine del rispetto del principio di terzietà del processo valutativo, gli esperti non devono aver svolto attività di docenza per più del 20% (escluse le ore di stage) delle ore del corso.
2. L'ente gestore richiede con lettera e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data concordata per lo svolgimento dell'esame, alla struttura regionale competente la nomina della Commissione esaminatrice, segnalando le date dell'esame ed i nominativi degli esperti.
3. E' compito dell'ente gestore assicurare la presenza delle condizioni materiali di realizzazione delle prove, con riferimento ai locali, alle attrezzature e materiali ed alla documentazione tecnica da utilizzare per la conduzione e la valutazione delle prove.
4. L'ente gestore elabora una proposta relativa a contenuti e modalità di svolgimento delle prove. La Commissione si riunisce, prima della data prevista per l'esame, al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti d'accesso, con particolare riferimento alla frequenza e definire le prove e le relative modalità di esperimento (caratteristiche, orario e le modalità specifiche di svolgimento delle prove), nonché i criteri, gli indicatori ed i pesi da attribuire.
5. Fatte salve diverse determinazioni da parte della Commissione, le prove si svolgono nelle modalità pratica e orale.

6. Tutta la documentazione relativa all'esame è allegata al verbale, del quale forma parte integrante. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione ed è successivamente conservato dalla struttura regionale competente.
7. Il dirigente della Struttura regionale competente approva, con proprio provvedimento, gli esiti dell'esame. L'approvazione degli esiti costituisce condizione per il rilascio delle attestazioni.
8. La predisposizione e stampa degli attestati, sulla base del format regionale approvato, è a cura dell'ente gestore, che provvederà a trasmetterli alla Struttura regionale competente per la firma dell'Assessore. Gli attestati dovranno essere successivamente trasmessi, per le operazioni di registrazione, alla Struttura politiche del lavoro. Solo a seguito della registrazione, gli attestati potranno essere consegnati agli interessati.
9. Agli esperti esterni e ai docenti interni è corrisposto, a cura dell'ente gestore, un gettone di presenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, se dovuto secondo la disciplina vigente per i dipendenti regionali. L'ammontare del gettone di presenza è quello stabilito con DGR 980/2002. Ai dipendenti regionali non è dovuto il gettone di presenza in quanto l'attività è svolta in orario di servizio.